

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Testini Mauro

IL SEGRETARIO

F.to Caforio Dr. Onofrio



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. 11/22

COPIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Funzionario incaricato

Dalla residenza comunale, 06 MAG. 2022 .

F.to il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06 MAG. 2022 al 21 MAG. 2022;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 06 MAG. 2022.

Il Segretario Comunale

F.to Caforio Dr. Onofrio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 06 MAG. 2022

Il Funzionario incaricato

Paola Rossini *

(*documento firmato digitalmente)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE, SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI RELATIVO AL PERIODO 2022/2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA NR. 363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021.

L'anno duemilaventidue, addì **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore 9:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Componenti del Consiglio Comunale	Presenti	Assenti
TESTINI MAURO Sindaco	X	
TOMASI STEFANO Vice Sindaco	X	
STERLI LUIGI	X	
TADDEI DAVIDE	X	
PEDROTTI MARIA	X	
RIVA ANDREA	X	
BONAVETTI STEFANIA	=	X
CATTANEO ENRICO	=	X
FERRARI ENRICO	X	
RIVA SERENA	=	X
TOGNI ILARIA	=	X
TOTALI	7	4

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 30 APRILE 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI RELATIVO AL PERIODO 2022/2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA NR. 363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, Inquadramento generale e primi orientamenti";
- l'"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33bis del D.L. n. 248/2007;
 - le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

- la delibera nr. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 dell'Autorità di regolazione per energia reti ed Ambiente con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR 2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025;
- la determina nr. 2/2021/Drif in data 04/11/2021, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avente ad oggetto: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR 2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, con la quale sono stati individuati gli atti da trasmettere all'ARERA, per l'approvazione del PEF 2022/2025;
- la Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

VISTI anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, convertito con modificazioni nella Legge nr.15/2022 in base al quale in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO inoltre che:

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n 14 del 31.05.2021 è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA NR. 443/2019/R/rif e s.m.i.;
- il Comune di Vione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2021, ha approvato per l'anno 2021 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO che il Piano Economico-Finanziario 2022/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Vione e quelli forniti dal gestore del servizio di trasporto raccolta e smaltimento come da documentazione trasmessa in data 21.04.2022 prot. n. 1373, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2020-2023, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR 2), espone per l'anno 2022 un costo complessivo di Euro 222.439,00

(al lordo delle detrazioni), mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 214.487,00 (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita), di cui parte fissa € 101.602,00 e parte variabile € 112.885,00 considerato al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020 DRI.;

CONSIDERATO che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2022 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2022);

CONSIDERATO infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al Piano economico finanziario **non superano** i limiti previsti dall'Autorità così come dimostrato nella citata relazione;

VISTA la "validazione" del Piano economico-finanziario sottoscritta in data 22.04.2022 dal Validatore Utiliteam co. S.r.l., acquisita nella medesima data a prot. 1415;

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012 e dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D. L. n. 174/2012;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa, l'allegato "Piano economico finanziario" dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2022/2025, secondo i criteri previsti dal Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR 2), e l'allegata relazione di accompagnamento al suddetto Piano;
- 2) **DI DARE ATTO** che gli allegati al PEF sono depositati presso il Servizio Finanziario dell'Ente;
- 3) **DI TRASMETTERE** all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per i provvedimenti di competenza, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell' ARERA, oltre alla presente deliberazione, copia del Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022/2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 della determina ARERA nr. 2/2021/drif del 4.11.2021, e le dichiarazioni di veridicità dei gestori predisposte secondo gli schemi di cui agli Allegati 3 e 4 della determina suddetta;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto ai competenti uffici per quanto previsto dal punto 3;
- 5) **DI CONFERMARE** integralmente la deliberazione della Giunta Comunale nr. 24 del 19.03.2022 con la quale, ai fini della determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani, è stato individuato il posizionamento del Comune di Vione nello *Schema Regolatorio 1*;
- 6) **DI DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;
- 7) **DI DARE ATTO** inoltre che sul presente atto deliberativo il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;
- 8) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000, con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di Legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, Chiappini Angela, appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012 e dell'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.

VIONE, 30.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Chiappini Angela

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, Chiappini Angela, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.

VIONE, 30.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Chiappini Angela